ELENCO DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI DELEGATI DAL DIRETTORIO IN MATERIA DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

(Delibera n. 426 del 20 luglio 2021, integrata dalle delibere n. 208 dell'1 giugno 2022, n. 422 dell'8 novembre 2022, n. 451 del 29 novembre 2022, n. 218 del 1 luglio 2025)

ELENCO DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

CRR: Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

EMIR: Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

IFR Regolamento UE n.2033/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n1093/2010, (UE) n. 575/2013 n.600/2014 e UE n.806/2014

TUB: Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"

TUF: Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio: Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015

Provvedimento del 17 maggio 2016: Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica

Provvedimento del 26.7.2022: Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari

Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM: Provvedimento del 23 dicembre 2022

Circolare n. 229: Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 "Istruzioni di vigilanza per le banche"

Circolare n. 269: Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008 "Guida per l'attività di vigilanza"

Circolare n. 285: Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche"

Circolare n. 288: Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"

Dipartimento Vigilanza: Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria

Servizio SB1: Servizio Supervisione bancaria uno

Servizio SB2: Servizio Supervisione bancaria due

Servizio SIF: Servizio Supervisione intermediari finanziari

Servizio RIV: Servizio Rapporti istituzionali di Vigilanza

	ELENCO DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI DELEGATI DAL DIRETTORIO				
	IN MATERIA DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA				
$N.^1$	Provvedimento delegato	A condizione che	Soggetti delegati ²	Fonte normativa	
		A Accesso al mercato, autor	rizzazioni e albi		
A5	Proroga del termine per	La proroga non sia superiore a 3 mesi	<u>Congiuntamente</u>	Art. 14 TUB	
	l'avvio dell'operatività di		Capo Divisione - Capo del Servizio RIV		
	banche			Circolare 285	
A10	Iscrizione all'albo dei gruppi		Congiuntamente	art. 110 TUB	
	finanziari		Capo Divisione - Capo del Servizio		
			RIV, SIF	Circolare 288	
			Per intermediari decentrati:		
			Direttore della Filiale		
A12	Cancellazione dall'albo dei		Congiuntamente	art. 110 TUB	
	gruppi finanziari		Capo Divisione - Capo del Servizio SIF		
				Circolare 288	
			Per intermediari decentrati:		
			Direttore della Filiale		

¹ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 – Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Elenco n. 1a - Elenco dei procedimenti relativi alle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria.

² La delega si riferisce alla Struttura avente, per ogni fattispecie, le responsabilità del relativo procedimento.

A13	Modifica della composizione	La modifica non riguardi soggetti diversi da	Congiuntamente	Art. 109 e 110 TUB
	del gruppo rispetto a quella	quelli inclusi nel perimetro di consolidamento	Capo Divisione - Capo del Servizio SIF	
	comunicata dalla capogruppo	prudenziale		Circolare 288
			Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	
A15	Proroga del termine per	La proroga non sia superiore a 3 mesi	Congiuntamente	Art. 107 TUB
AIS	l'avvio dell'operatività di	La proroga non sia superiore a 3 mesi	Capo Divisione - Capo del Servizio SIF	Ait. 107 TUB
	intermediari finanziari		Cupo Divisione Cupo dei Sei vizio Sii	Circolare 288
A18	Accertamento delle		Congiuntamente	Art. 11 TUF
	condizioni di iscrizione		Capo Divisione - Capo del Servizio	
	all'albo dei gruppi di imprese		SIF	Regolamento in materia
	di investimento			di vigilanza sulle SIM
			Per intermediari decentrati congiuntamente Direttore della Filiale – Capo del	
			Dipartimento Vigilanza	
A18	Accertamento delle		Congiuntamente	Art. 11 TUF
1220	condizioni per la variazione e		Capo Divisione - Capo del Servizio SIF	
	la cancellazione dall'albo dei			Regolamento in materia
	gruppi di imprese di		Per intermediari decentrati:	di vigilanza sulle SIM
	investimento		Direttore della Filiale	
A20	Decadenza di SGR, SICAV e	Qualora la SGR:	Congiuntamente	Art. 34 TUF
	SICAF dall'autorizzazione	a) trascorso un anno dal rilascio	Capo del Servizio SIF – Capo del	D 1
	Ilimitatan massalla CCD1	dell'autorizzazione non abbia avviato l'attività	Dipartimento Vigilanza	Regolamento sulla
	[limitatamente alle SGR]	di gestione collettiva, nel senso che: (i) non ha presentato istanza per l'istituzione di	Per intermediari decentrati congiuntamente	gestione collettiva del Risparmio
		fondi comuni o istituito fondi comuni,	Direttore della Filiale - Capo del	Rispariiio
		ovvero	Dipartimento Vigilanza	
		(ii) non ha avviato la gestione di OICVM UE,	= - r	
		di FIA UE o di SICAV/SICAF eterogestite;		
		_		
		b) successivamente all'avvio dell'attività ne		
		interrompa l'esercizio per più di sei mesi, nel		
		senso che:		
		(i) ha liquidato i propri fondi o ne ha ceduto la		
		gestione e non ha presentato istanza per l'istituzione di nuovi fondi comuni		
		i ismuzione di muovi iondi comuni		

		e		
		(ii) non gestisce OICVM UE, FIA UE o		
		SICAV/SICAF eterogestite		
A20	Decadenza di SGR, SICAV e	Qualora la SICAV o la SICAF:	Congiuntamente	Art. 34 TUF
	SICAF dall'autorizzazione	a) trascorso un anno dal rilascio	Capo del Servizio SIF – Capo del	
		dell'autorizzazione non abbia dato inizio	Dipartimento Vigilanza	Regolamento sulla
	[limitatamente alle SICAV e	all'attività, nel senso che:		gestione collettiva del
	alle SICAF]	i) non ha avviato l'investimento del patrimonio	Per intermediari decentrati congiuntamente	Risparmio
		raccolto attraverso la sottoscrizione delle azioni	Direttore della Filiale - Capo del	
		О	Dipartimento Vigilanza	
		ii) per le sole SICAF, non ha avviato		
		l'investimento del patrimonio raccolto		
		attraverso la sottoscrizione di altri strumenti		
		finanziari partecipativi		
		ovvero		
		b) successivamente all'avvio dell'attività ne interrompa l'esercizio per più di sei mesi		
A29	Proroga del termine per	La proroga non sia superiore a 3 mesi	Congiuntamente	Artt. 114-quinquies,
AZJ	l'avvio dell'operatività di	La proroga non sia superiore a 3 mesi	Capo Divisione - Capo del Servizio SIF,	114-novies TUB
	IMEL e IP		SB1, SB2 ¹	114-novies 10b
	IIVIEE C II		551, 552	Provvedimento della
			Per intermediari decentrati:	Banca d'Italia
			Direttore della Filiale	17.5.2016
A34	Decadenza	L'intermediario:	Congiuntamente	Art. 107 TUB
	dall'autorizzazione di	a) rinuncia espressamente all'autorizzazione	Capo del Servizio SIF, SB1 e SB2 ¹ – Capo	
	intermediari finanziari e di	entro 12 mesi dal suo rilascio;	del Dipartimento Vigilanza	Art. 199 TUF
	società fiduciarie iscritte	ovvero		
	nella sezione separata	b) non ha avviato l'attività entro 12 mesi	Per intermediari decentrati congiuntamente:	Circolare 288
	dell'albo ex art. 106 TUB	dall'iscrizione all'albo;	Direttore della Filiale – Capo del	
			Dipartimento Vigilanza	

A36			Congiuntamente Congiuntamente	Art. 155 TUB
	cooperative di garanzia collettiva fidi nell'elenco dei confidi		Capo Divisione - Capo del Servizio SIF	Provvedimento della Banca d'Italia del 14.5.2009
A38	Decadenza dall'autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione di moneta elettronica	L'intermediario: a) rinuncia espressamente all'autorizzazione entro 12 mesi dal suo rilascio, e comunque prima di aver avviato l'attività; ovvero b) non ha avviato l'attività entro 12 mesi dall'iscrizione all'albo;	Congiuntamente Capo del Servizio SIF, SB1, SB2 ¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Artt. 114-quinquies e 114- novies, TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 17.5.2016
		B Apertura di succursali e libera j	prestazione di servizi	
B2	Apertura di sedi distaccate per le banche di credito cooperativo con	la valutazione di vigilanza assegnata alla banca si collochi nell'area dei giudizi favorevoli	Direttore della Filiale	Artt. 15, 35 e 56 TUB
	accertamento della conformità della connessa modifica statutaria alla sana e prudente gestione [Accoglimento dell'istanza]			Circolare n. 285
B2	Apertura di sedi distaccate per le banche di credito cooperativo con accertamento della conformità della connessa modifica statutaria alla sana e prudente gestione [Rigetto dell'istanza]	1) la valutazione di vigilanza assegnata alla banca si collochi nell'area dei giudizi sfavorevoli, ovvero 2) sia verificata l'insussistenza di requisiti e condizioni di natura oggettiva richiesti dalla normativa primaria e secondaria in tema di banche di credito cooperativo (ad es. numero di soci inferiore a 200 nella piazza di nuovo	Congiuntamente Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Artt. 15, 35 e 56 TUB Circolare n. 285
B8	Autorizzazione all'insediamento di succursali di banche italiane in Stati terzi	insediamento, ecc.) Il Paese sia tra quelli elencati nell'Allegato A delle disposizioni introduttive alla Circolare n. 285 (i.e. Canada, Giappone, Svizzera, Stati	Congiuntamente Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 15 co. 2 TUB Circolare 285

		Uniti d'America). Dal 1° gennaio 2021, ad essi	Per intermediari decentrati congiuntamente:	
		si aggiunge il Regno Unito	Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	
B10	Autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati terzi	Il Paese sia tra quelli elencati nell'Allegato A delle disposizioni introduttive alla Circolare n. 285 (i.e. Canada, Giappone, Svizzera, Stati Uniti d'America). Dal 1° gennaio 2021, ad essi si aggiunge il Regno Unito	Congiuntamente Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente: Direttore della Filiale – Capo del	Art. 16 co. 2 TUB Circolare 285
B12	Autorizzazione all'apertura di succursali di banche extracomunitarie già insediate in Italia		Dipartimento Vigilanza Congiuntamente Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza	Articolo 15 co. 4 TUB; Circolare 285
B15	Decadenza delle banche extracomunitarie dall'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività d'investimento	L'intermediario rinunci espressamente all'autorizzazione entro 12 mesi dal suo rilascio	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SB1 e SB2 – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 19, co. 4-ter TUF Circolare 285
B15	Decadenza delle banche extracomunitarie dall'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento senza stabilimento	L'intermediario: a) rinunci espressamente all'autorizzazione; ovvero b) comunichi di non aver avviato l'attività entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione	Congiuntamente: Capo del Servizio RIV - – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 19, co. 4 -ter TUF Circolare 285
B16		successivamente all'avvio dell'operatività: a) l'intermediario ne interrompa l'esercizio per più di sei mesi continuativi; e lo comunichi formalmente alla Banca d'Italia; ovvero b) l'intermediario abbia cessato l'operatività per intervenuta liquidazione	Congiuntamente: Capo del Servizio RIV - – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 20 -bis, co. 5 TU F Circolare 285

B19 B20	Autorizzazione all'insediamento di una succursale di SGR in Stati terzi Autorizzazione alla libera prestazione di servizi da parte di SGR in Stati terzi Autorizzazione alla libera prestazione di servizi da parte di IP e IMEL in Stati terzi	l'Autorità di vigilanza del Paese Home lo comunichi formalmente alla Banca d'Italia; ovvero c) chiusura del mercato o del segmento di operatività cui era stata rilasciata l'autorizzazione. Il Paese sia tra quelli elencati nell'Allegato A delle disposizioni introduttive alla Circolare n. 285 (i.e. Canada, Giappone, Svizzera, Stati Uniti d'America). Dal 1° gennaio 2021, ad essi si aggiunge il Regno Unito Il Paese sia tra quelli elencati nell'Allegato A delle disposizioni introduttive alla Circolare n. 285 (i.e. Canada, Giappone, Svizzera, Stati Uniti d'America). Dal 1° gennaio 2021, ad essi si aggiunge il Regno Unito Il Paese sia tra quelli elencati nell'Allegato A delle disposizioni introduttive alla Circolare n. 285 (i.e. Canada, Giappone, Svizzera, Stati Uniti d'America). Dal 1° gennaio 2021, ad essi si aggiunge il Regno Unito	Congiuntamente Capo del Servizio SIF - Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza Congiuntamente Capo del Servizio SIF - Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza Congiuntamente Capo del Servizio SIF, SB1, SB2¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 41 TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio Art. 41 TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio Artt. 114quinquies e 114decies TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 17.5.2016
B23	Autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento tramite agenti da parte di IP e IMEL e all'emissione e rimborso di moneta elettronica tramite	Il Paese sia tra quelli elencati nell'Allegato A delle disposizioni introduttive alla Circolare n. 285 (i.e. Canada, Giappone, Svizzera, Stati Uniti d'America). Dal 1° gennaio 2021, ad essi si aggiunge il Regno Unito	Dipartimento Vigilanza Congiuntamente Capo del Servizio SIF, SB1, SB2¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente	Artt. 114quinquies e 114decies TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 17.5.2016

	soggetti convenzionati da parte di IMEL in Stati terzi		Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	
B24	Autorizzazione all'insediamento di succursali da parte di IP e IMEL in Stati terzi	Il Paese sia tra quelli elencati nell'Allegato A delle disposizioni introduttive alla Circolare n. 285 (i.e. Canada, Giappone, Svizzera, Stati Uniti d'America). Dal 1° gennaio 2021, ad essi si aggiunge il Regno Unito	Congiuntamente Capo del Servizio SIF, SB1, SB2¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Artt. 114quinquies e 114decies TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 17.5.2016
B28	Decadenza dall'autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Italia da parte di banche extracomunitarie	L'intermediario: a) rinunci espressamente all'autorizzazione entro 12 mesi dal suo rilascio; ovvero b) comunichi di non aver avviato l'attività entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione	Congiuntamente: Capo del Servizio RIV - – Capo del Dipartimento Vigilanza	Artt. 14, 16 TUB Circolare 285
B29	Revoca dell'autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Italia da parte di banche extracomunitarie	successivamente all'avvio dell'operatività: d) l'intermediario ne interrompa l'esercizio per più di sei mesi continuativi; e lo comunichi formalmente alla Banca d'Italia; ovvero e) l'intermediario abbia cessato l'operatività per intervenuta liquidazione e l'Autorità di vigilanza del Paese Home lo comunichi formalmente alla Banca d'Italia; ovvero f) chiusura del mercato o del segmento di operatività cui era stata rilasciata l'autorizzazione.	Congiuntamente: Capo del Servizio RIV - – Capo del Dipartimento Vigilanza	Artt. 14, 16 TUB Circolare 285
		C- Operatività		

C2	Approvazione del piano di conservazione del capitale di banche con totale attivo pari o superiore a € 3,5 miliardi [limitatamente ai provvedimenti positivi]		Congiuntamente Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 53, co. 4-quinquies TUB Circ. 285
C2	Approvazione del piano di conservazione del capitale per banche con totale attivo inferiore a € 3,5 miliardi [limitatamente ai provvedimenti positivi]		Capo del Servizio SB1, SB2¹ Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Art. 53, co. 4- quinquies TUB Circ. 285
C8	Autorizzazione all'investimento di un OICR feeder in un OICR master relativo a una struttura- master feeder di OICVM [Accoglimento dell'istanza]	1) il regolamento (o le modifiche del regolamento) dell'OICR feeder redatto seguendo lo schema "semplificato" preveda limitate differenze rispetto a quest'ultimo, ovvero 2) il regolamento (o le modifiche del regolamento) dell'OICR feeder redatto senza seguire lo "schema semplificato" sia conforme a formulazioni adottate da altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia	Congiuntamente Capo Divisione - Capo del Servizio SIF Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Art. 40 TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
C8	Autorizzazione all'investimento di un OICR feeder in un OICR master relativo a una struttura- master feeder di OICVM [Rigetto dell'istanza]	gli accordi tra i gestori, i depositari e i revisori legali degli OICR facenti parte della struttura master-feeder previsti dalla normativa non risultino perfezionati o non contengano gli elementi richiesti dalle norme	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente: Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 40 TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
С9	Autorizzazione all'investimento di un OICR feeder in un OICR master relativo a una struttura-	FIA feeder aperti 1) il regolamento (o le modifiche del regolamento) dell'OICR feeder redatto seguendo lo schema "semplificato" preveda limitate differenze rispetto a quest'ultimo,	Congiuntamente Capo Divisione - Capo del Servizio SIF Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Art. 40 TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio

	master feeder di FIA non riservati [Accoglimento dell'istanza]	ovvero 2) il regolamento (o le modifiche del regolamento) dell'OICR feeder redatto senza seguire lo "schema semplificato" sia conforme a formulazioni adottate da altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia FIA feeder chiusi il regolamento dell'OICR feeder e le relative modificazioni siano conformi a formulazioni adottate dalla medesima SGR o da altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia		
С9	Autorizzazione all'investimento di un OICR feeder in un OICR master relativo a una struttura- master feeder di FIA non riservati [Rigetto dell'istanza]	Gli accordi tra i gestori, i depositari e i revisori legali degli OICR facenti parte della struttura master-feeder previsti dalla normativa non risultino perfezionati o non contengano gli elementi richiesti dalle norme	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente: Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 40 TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
C10	Approvazione del regolamento e delle sue modificazioni del fondo comune di investimento diverso dai FIA riservati e da quello approvato in via generale sulla base della procedura semplificata [approvazione del regolamento del fondo UCITS e di Fia non riservato aperto]	Il regolamento (o le modifiche del regolamento) redatto seguendo lo schema "semplificato" preveda limitate deroghe rispetto a quest'ultimo, ovvero - il regolamento (o le modifiche del regolamento) redatto senza seguire lo "schema semplificato" sia conforme a formulazioni già adottate da altri operatori	Congiuntamente Capo Divisione - Capo del Servizio SIF Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Art. 37 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
C10	Approvazione del regolamento e delle sue modificazioni del fondo	Il regolamento (e le modifiche del regolamento) del fondo siano conformi a formulazioni già adottate dalla medesima SGR o da altri	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 37 TUF

	comune di investimento diverso dai FIA riservati e da quello approvato in via generale sulla base della procedura semplificata [approvazione del regolamento del Fia non riservato chiuso]	ricevuto l'approvazione dell'organo rappresentativo dei partecipanti (secondo quanto previsto da disposizioni normative o dal	_	Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
C13	Approvazione o modifica del regolamento dell'OICVM istituito in Italia da una società di gestione UE [Accoglimento dell'istanza]	1) il regolamento (o le modifiche del regolamento) dell'OICVM redatto seguendo lo schema "semplificato" preveda limitate differenze rispetto a quest'ultimo, ovvero 2) il regolamento (o le modifiche del regolamento) dell'OICVM redatto senza seguire lo "schema semplificato" sia conforme a formulazioni adottate da altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia	Congiuntamente Capo Divisione - Capo del Servizio SIF Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Art. 41-bis TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
C13	Approvazione o modifica del regolamento dell'OICVM istituito in Italia da una società di gestione UE [Rigetto dell'istanza]	Sia verificata l'insussistenza di requisiti e condizioni di natura oggettiva richiesti dalla normativa primaria e secondaria in tema di gestione in Italia di OICVM (ad es. società di gestione UE non autorizzata a gestire nello stato di origine OICVM con caratteristiche analoghe)	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente: Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 41-bis TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio

C14	Approvazione del	FIA aperti	Congiuntamente	Art. 41-ter TUF
	regolamento del FIA non	1) il regolamento (o le modifiche del	Capo Divisione - Capo del Servizio SIF	
	riservato, e delle sue modifiche, istituito in Italia da un GEFIA UE [Accoglimento dell'istanza]	regolamento) del FIA redatto seguendo lo schema "semplificato" preveda limitate differenze rispetto a quest'ultimo, ovvero 2) il regolamento (o le modifiche del regolamento) del FIA redatto senza seguire lo "schema semplificato" sia conforme a formulazioni adottate da altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia	Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
		FIA chiusi il regolamento del FIA e le relative modificazioni siano conformi a formulazioni adottate dalla medesima SGR o da altri operatori, e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia e le modifiche siano richieste prima dell'avvio dell'operatività del FIA ovvero, anche		
		successivamente, abbiano ricevuto l'approvazione dell'organo rappresentativo		
C14	Approvazione del regolamento del FIA non riservato, e delle sue modifiche, istituito in Italia da un GEFIA UE [Rigetto dell'istanza]	Sia verificata l'insussistenza di requisiti e condizioni di natura oggettiva richiesti dalla normativa primaria e secondaria in tema di gestione in Italia di FIA (ad es. GEFIA UE non autorizzato a gestire nello stato di origine FIA con caratteristiche analoghe)	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente: Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 41-ter TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
C33	Esenzione dall'obbligo di predisporre l'interfaccia di fall-back	1. l'intermediario ha aderito a una "soluzione di sistema" sviluppata in conformità con i requisiti richiesti dalla Direttiva e dalle norme tecniche di attuazione e sorvegliata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 146 TUB;	<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio RIV – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 33, comma 6, RTS n. 2018/389 Circolare n. 285

		 tale soluzione è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di settore; l'intermediario ha pianificato la pubblicazione sul proprio sito web, sia per l'interfaccia dedicata sia per l'interfaccia utente, degli indicatori di performance e di disponibilità espressamente previsti dall'ABE; l'interfaccia dedicata prevede, ai fini dell'autenticazione e dell'accesso, al più lo stesso numero di passaggi per l'interfaccia resa disponibile all'utente dei servizi di pagamento; 		Provvedimento della Banca d'Italia del 17.5.2016
C24		 5. l'intermediario ha avviato in produzione l'interfaccia dedicata e ha reso nota al mercato la possibilità di utilizzarla per almeno tre mesi; 6. non sono emersi problemi o eventuali problemi sono stati risolti nei termini previsti dai livelli di servizio. 	Continue	
C34	Revoca dell'esenzione dall'obbligo di predisporre l'interfaccia di fall-back	 l'intermediario ha aderito a una "soluzione di sistema" sviluppata in conformità con i requisiti richiesti dalla Direttiva e dalle norme tecniche di attuazione e sorvegliata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 146 TUB; tale soluzione è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di settore; 	Congiuntamente Capo Divisione Supporto statistico e informatico del Servizio RIV - Capo del Servizio RIV	Art. 33, comma 6, RTS n. 2018/389 Circolare n. 285 Provvedimento della Banca d'Italia del
		 3. l'intermediario ha pianificato la pubblicazione sul proprio sito web, sia per l'interfaccia dedicata sia per l'interfaccia utente, degli indicatori di performance e di disponibilità espressamente previsti dall'ABE; 4. l'interfaccia dedicata prevede, ai fini dell'autenticazione e dell'accesso, al più lo stesso numero di passaggi per l'interfaccia 		17.5.2016

		resa disponibile all'utente dei servizi di pagamento; 5. l'intermediario ha avviato in produzione l'interfaccia dedicata e ha reso nota al mercato la possibilità di utilizzarla per almeno tre mesi; 6. non sono emersi problemi o eventuali problemi sono stati risolti nei termini previsti dai livelli di servizio.		
C36	Approvazione del regolamento del primo fondo EuVECA o EuSEF da parte dei gestori diversi da quello sottosoglia	Il regolamento contenga formulazioni conformi a quelle adottate da altri operatori	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Regolamento UE n. 345/2013 Regolamento UE n. 346/2013 Art. 4 –quinquies TUF
C37	Autorizzazione della SGR a gestire per la prima volta fondi ELTIF e approvazione del regolamento del primo fondo ELTIF istituito;	Il regolamento contenga formulazioni conformi a quelle adottate da altri operatori	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Regolamento UE n. 760/2015 Art. 4 – quinquies I TUF
D1	Autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni da parte di banche in banche, IMEL, imprese finanziarie, imprese	D – Partecipazion L'esborso complessivo previsto risulti non superiore al'10% dei fondi propri	Congiuntamente Capo Divisione - Capo del Servizio SB1, SB2¹ Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Art. 53 TUB Circ. 285

D4	assicurative e imprese strumentali [partecipazioni di controllo in società strumentali] Divieto di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate nel capitale di SIM	L'operazione non determini una modifica della persona fisica o giuridica posta al vertice della catena partecipativa di controllo	Congiuntamente Capo del Servizio SB1, SB2, SIF¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 15 TUF Disposizioni in materia di assetti
	[nulla osta all'acquisto]	ovvero la partecipazione acquisita da un soggetto non controllato dalla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena partecipativa di controllo non sia superiore al 30% del capitale della SIM	Per intermediari decentrati: congiuntamente Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	proprietari di banche e altri intermediari
D7	Divieto di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF [nulla osta all'acquisto di partecipazioni in gestori di OICVM e/o gestori di FIA sopra soglia]	L'operazione non determini una modifica della persona fisica o giuridica posta al vertice della catena partecipativa di controllo ovvero la partecipazione acquisita da un soggetto non controllato dalla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena partecipativa di controllo non sia superiore al 30% del capitale della SGR, della SICAV o della SICAF	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati: congiuntamente Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 15 TUF Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari
D7	Divieto di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF [nulla osta all'acquisto di partecipazioni in gestori di FIA sotto soglia e/o SICAV/SICAF a gestione esterna]	Si verifica una delle condizioni previste dalla precedente fattispecie, nel caso della SGR ovvero della SICAV o della SICAF autogestite, <i>ovvero</i> la partecipazione acquisita non modifichi l'assetto di controllo e non sia comunque superiore al 50% del capitale della SICAV o della SICAF a gestione esterna	Congiuntamente Capo Divisione - Capo del Servizio SIF Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Art. 15 TUF Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari

D7	Divieto di acquisizione di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF [nulla osta all'acquisto di partecipazioni in gestori di FIA sotto soglia e/o SICAV/SICAF a gestione esterna]	Ove non ricorrano le condizioni della precedente fattispecie, il soggetto acquirente sia sottoposto al controllo di Autorità di vigilanza italiane o estere ai sensi delle Direttive 2013/36/UE (CRD IV), 2011/61/UE (AIFMD), 2009/65/UE (UCITS IV), 2009/138/CE (Assicurazioni), 2014/50/UE (Fondi Pensione)	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati: congiuntamente Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 15 TUF Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari
D10	Autorizzazione all'acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in IP e IMEL	L'operazione non determini una modifica della persona fisica o giuridica posta al vertice della catena partecipativa di controllo ovvero la partecipazione acquisita da un soggetto non controllato dalla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena partecipativa di controllo non sia superiore al 30% del capitale dell'IP o dell'IMEL	Congiuntamente Capo del Servizio SIF, SB1, SB2 ¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza	Artt. 114- quinquies.3 e 114- undecies TUB Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari
D13	Autorizzazione all'acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in società finanziarie capogruppo, intermediari finanziari e società fiduciarie statiche [limitatamente agli intermediari finanziari]	L'operazione non determini una modifica della persona fisica o giuridica posta al vertice della catena partecipativa di controllo ovvero la partecipazione acquisita da un soggetto non controllato dalla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena partecipativa di controllo non sia superiore al 30% del capitale dell'intermediario	Capo del Servizio SIF - Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 110 TUB Art. 199 TUF Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari
D13	Autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate in	L'operazione non determini una modifica della persona fisica o giuridica posta al vertice della catena partecipativa di controllo	Congiuntamente Capo del Servizio SB1, SB2, SIF ¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 110 TUB Art. 199 TUF

	società finanziarie capogruppo, intermediari finanziari e società fiduciarie statiche [limitatamente alle società fiduciarie statiche]	ovvero la partecipazione acquisita da un soggetto non controllato dalla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena partecipativa di controllo non sia superiore al 30% del capitale dell'intermediario		Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari
		E – Interventi della Banca	d'Italia	
E8	Provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 7, co. 1, 1-bis e 2 TUF [limitatamente all'ipotesi di: Divieto di acquisizione di rapporti giuridici da parte di SIM]	Per effetto dell'operazione, l'intermediario presenta un'eccedenza dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti minimi regolamentari inferiore al 10%	Congiuntamente Capo del Servizio SIF, SB1, SB2¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 7, 12 TUF Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM
E20	Decisione sul capitale [banche con totale attivo pari o superiore a € 3,5 miliardi]	Qualora simultaneamente: a) il requisito patrimoniale aggiuntivo a fronte dei rischi diversi dalla leva finanziaria ("P2R solvency") quantificato dalla Banca d'Italia non superi la relativa stima effettuata dall'intermediario ovvero, nel caso in cui la superi, non ecceda il 2,5% delle attività ponderate per il rischio (RWA); e b) il requisito patrimoniale aggiuntivo a fronte della leva finanziaria eccessiva ("P2R-LR"), non sia superiore - in termini nominali - al "P2R solvency", ovvero, nel caso in cui lo superi, sia inferiore a una soglia di materialità pari a 40 punti base (0,4%) dell'esposizione (denominatore della leva finanziaria).	Congiuntamente Capo del Servizio SB1, SB2¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente: Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 53 bis e 67 ter TUB Circolare 285 Circolare 269

E20	Decisione sul capitale	Qualora simultaneamente:	Capo del Servizio SB1, SB2 ¹	Art. 53 bis e 67 ter
	[banche con totale attivo inferiore a € 3,5 miliardi]	c) il requisito patrimoniale aggiuntivo a fronte dei rischi diversi dalla leva finanziaria ("P2R solvency") quantificato dalla Banca d'Italia non superi la relativa stima effettuata dall'intermediario ovvero, nel caso in cui la superi, non ecceda il 2,5% delle attività ponderate per il rischio (RWA); e d) il requisito patrimoniale aggiuntivo a fronte della leva finanziaria eccessiva ("P2R-LR"), non sia superiore - in termini nominali - al "P2R solvency", ovvero, nel caso in cui lo superi, sia inferiore a una soglia di materialità pari a 40 punti base (0,4%) dell'esposizione (denominatore della leva finanziaria).	Direttore della Filiale	TUB Circolare 285 Circolare 269

E22	Decisione sul capitale	La quantificazione del capitale aggiuntivo	Congiuntamente	Art. 108 TUB
	Beenstone sur cupitate	effettuata dalla Banca d'Italia coincida con	Capo del Servizio SIF – Capo del	11111 100 101
	[Intermediari finanziari]	quella internamente stimata dall'intermediario	Dipartimento Vigilanza	Circolare 288
	[Intermediari jinanziari]	ovvero sia inferiore a essa	Dipartificito vignaliza	Circulate 200
		ovvero	Per intermediari decentrati congiuntamente:	
		la quantificazione dei requisiti patrimoniali		
		aggiuntivi effettuata dalla Banca d'Italia, anche	Dipartimento Vigilanza	
		quando superiore a quella internamente stimata		
		dall'intermediario non ecceda il 2,5% delle		
		attività ponderate per il rischio		
		G – Fondi propri		
G19	Autorizzazione alla	In conseguenza del riacquisto o del rimborso	Congiuntamente	Artt. 77 e 78 CRR
	riduzione, rimborso o	degli strumenti e tenuto conto dell'eventuale	Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ – Capo del	
	riacquisto di strumenti del	nuovo strumento di patrimonializzazione	Dipartimento Vigilanza	Regolamento
	capitale primario di classe 1,	designato a sostituire quello riacquistato o		delegato (UE) n.
	di strumenti aggiuntivi di			
	classe 1 e di strumenti di classe			
	2			

				244/2044 6 777
	emessi dalla banca o dalla	rimborsato, l'ammontare dei fondi propri	Per intermediari decentrati congiuntamente	241/2014, Capo IV,
	SIM	detenuto a livello individuale e consolidato sia	Direttore della Filiale - Capo del	Sezione II
		superiore di almeno il 10% rispetto alla somma	Dipartimento Vigilanza	
	[banche con totale attivo pari	dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i		
	o superiore a € 3,5 miliardi]	buffer di capitale, e dei requisiti specifici di		Circolare 285
		primo e secondo pilastro eventualmente imposti		
		dall'Autorità di Vigilanza in esito all'adozione		
		di un intervento correttivo		
G19	Autorizzazione alla	In conseguenza del riacquisto o del rimborso	Congiuntamente	Artt. 77 e 78 CRR
	riduzione, rimborso o	degli strumenti e tenuto conto dell'eventuale	Capo del Servizio SB1, SB2, SIF ¹ – Capo	Art. 9 IFR
	riacquisto di strumenti del	nuovo strumento di patrimonializzazione	del Dipartimento Vigilanza	
	capitale primario di classe 1,	designato a sostituire quello riacquistato o		Regolamento
	di strumenti aggiuntivi di	rimborsato, l'ammontare dei fondi propri	Per intermediari decentrati congiuntamente	delegato (UE) n.
	classe 1 e di strumenti di	detenuto a livello individuale e consolidato sia	Direttore della Filiale - Capo del	241/2014, Capo IV,
	classe 2 emessi dalla banca o	superiore di almeno il 10% rispetto alla somma	Dipartimento Vigilanza	Sezione II
	dalla SIM	dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i		
		buffer di capitale, e dei requisiti specifici di		
	[SIM con patrimonio gestito e	primo e secondo pilastro eventualmente imposti		
	volumi negoziati ²	dall'Autorità di Vigilanza in esito all'adozione		Circolare 285
	rispettivamente pari o	di un intervento correttivo		- CH COLUMN 200
	superiore a € 10 miliardi e a	di dii intervento correttivo		
	$\notin 150 \text{ miliardi}$			
G19	Autorizzazione alla	In conseguenza del riacquisto o del rimborso	Capo del Servizio SB1, SB2 ¹	Artt. 77 e 78 CRR
	riduzione, rimborso o	degli strumenti e tenuto conto dell'eventuale	, , ,	
	riacquisto di strumenti del	nuovo strumento di patrimonializzazione	Per intermediari decentrati:	Regolamento
	capitale primario di classe 1,	designato a sostituire quello riacquistato o	Direttore della Filiale	delegato (UE) n.
	di strumenti aggiuntivi di	rimborsato, l'ammontare dei fondi propri		241/2014, Capo IV,
	classe 1 e di strumenti di	detenuto a livello individuale e consolidato sia		Sezione II
	classe 2 emessi dalla banca o	superiore di almeno il 10% rispetto alla somma		Sezione II
	dalla SIM	dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i		
	duilu Diivi	buffer di capitale, e dei requisiti specifici di		Circolare 285
	[banche con totale attivo	primo e secondo pilastro eventualmente imposti		
	inferiore a € 3,5 miliardi]	dall'Autorità di Vigilanza in esito all'adozione		
	ingeriore a c 3,3 miliaraij	di un intervento correttivo		
G19	Autorizzazione alla		Cano del Servizio SR1 SR2 SIF ¹	Artt. 77 e 78 CRR
G15	riduzione, rimborso o	degli strumenti e tenuto conto dell'eventuale	Capo dei Servizio SD1, SD2, SII	Art. 9 IFR
	I	nuovo strumento di patrimonializzazione	Per intermediari decentrati:	ALL FIELD
	riacquisto di strumenti del capitale primario di classe 1,	designato a sostituire quello riacquistato o	Direttore della Filiale	
	di strumenti aggiuntivi di		Difettore della l'illaie	
	classe 1 e di strumenti di classe			
	2			
	<i>-</i>			

	emessi dalla banca o dalla SIM [SIM con patrimonio gestito e volumi negoziati² rispettivamente inferiore a \in 10 miliardi e a \in 150 miliardi]	rimborsato, l'ammontare dei fondi propri detenuto a livello individuale e consolidato sia superiore di almeno il 10% rispetto alla somma dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i buffer di capitale, e dei requisiti specifici di primo e secondo pilastro eventualmente imposti dall'Autorità di Vigilanza in esito all'adozione di un intervento correttivo		Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, Capo IV, Sezione II Circolare 285
G19	Autorizzazione di banche e SIM al riacquisto di strumenti del capitale primario di classe 1, di strumenti aggiuntivi di classe 1 e di strumenti di classe 2 a fini di supporto agli scambi (market making purposes)	L'importo per il quale è richiesta l'autorizzazione al riacquisto si collochi entro i limiti quantitativi previsti dalla normativa comunitaria e per effetto della deduzione del plafond da autorizzare l'ammontare di fondi propri (a livello individuale e consolidato) si mantenga superiore di almeno il 10% rispetto alla somma dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i buffer di capitale, e dei requisiti specifici di primo e secondo pilastro eventualmente imposti dalla Vigilanza	Capo del Servizio SB1, SB2, SIF ¹ Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Artt. 77 e 78 CRR Art. 9 IFR Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, art. 29
G19	Autorizzazione al rimborso e/o riacquisto da parte di banche cooperative di strumenti di capitale primario di classe 1	L'importo per il quale è richiesta l'autorizzazione al riacquisto si collochi entro i limiti quantitativi previsti dalla normativa comunitaria e per effetto della deduzione del plafond da autorizzare l'ammontare di fondi propri (a livello individuale e consolidato) si mantenga superiore di almeno il 10% rispetto alla somma dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i buffer di capitale, e dei requisiti specifici di primo e secondo pilastro eventualmente imposti dalla Vigilanza	Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Artt. 77 e 78 CRR Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, art. 32
G19	Autorizzazione di banche e SIM all'acquisto di strumenti patrimoniali da trasferire ai	L'operazione non contrasti con la normativa e con le policy aziendali in materia di remunerazioni deliberate dall'intermediario	Capo del Servizio SB1, SB2, SIF ¹ Per intermediari decentrati:	Artt. 77 e 78 CRR Art. 9 IFR

	dipendenti come parte della loro remunerazione	<i>e</i> L'ammontare dei fondi propri (a livello	Direttore della Filiale	Regolamento delegato (UE) n.
	TOTO TEHNUNCTAZIONE	individuale e consolidato) si mantenga		241/2014, art. 29
		superiore di almeno il 10% rispetto alla somma		·
		dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i		
		buffer di capitale, e dei requisiti specifici di		
		primo e secondo pilastro eventualmente imposti dalla Vigilanza		
G19	Autorizzazione di banche e	L'importo per il quale è richiesta	Capo del Servizio SB1, SB2, SIF ¹	Artt. 77 e 78 CRR
	SIM per operazioni di	l'autorizzazione non ecceda l'1% del valore		Art. 9 IFR
	riacquisto/rimborso di	complessivo dell'emissione dopo che si sia	Per intermediari decentrati:	D 1 4
	importo non rilevante di strumenti del capitale	verificato il rimborso o il riacquisto	Direttore della Filiale	Regolamento delegato (UE) n.
	strumenti del capitale primario di classe 1, di	per effetto della deduzione del plafond da		241/2014, art. 29
	strumenti aggiuntivi di classe	autorizzare, l'ammontare di fondi propri (a		2+1/201+, urt. 2)
	1 e di strumenti di classe 2	livello individuale e consolidato) si mantenga		
		superiore di almeno il 10% rispetto alla somma		
		dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i		
		buffer di capitale, e dei requisiti specifici di		
		primo e secondo pilastro eventualmente imposti		
G 6 4		dall'Autorità di Vigilanza		
G24	Autorizzazione al	Il rapporto tra patrimonio di vigilanza e requisiti	Congiuntamente:	Art. 6TUF
	superamento temporaneo dei limiti di computabilità delle	patrimoniali non sia inferiore a 1,5 e il rapporto tra patrimonio di base e patrimonio	Capo del Servizio SIF - Capo del Dipartimento Vigilanza	Regolamento sulla
	passività subordinate nel	di vigilanza sia almeno pari al 60%	Dipartimento vignanza	gestione collettiva
	patrimonio supplementare	di vignanza sia anneno pari di 60%	Per intermediari decentrati: congiuntamente	del Risparmio
	oltre il 50% del patrimonio di		Direttore della Filiale – Capo del	our respunsi
	base da parte delle SGR		Dipartimento Vigilanza	
	-			
G25	Autorizzazione al riacquisto o	Il rapporto tra patrimonio di vigilanza e requisiti	Congiuntamente	Art. 6TUF
	rimborso da parte della SGR	patrimoniali non sia inferiore a 1,5 e il	Capo del Servizio SIF - Capo del	D 1
	emittente di propri titoli	rapporto tra patrimonio di base e patrimonio	Dipartimento Vigilanza	Regolamento sulla
	rappresentativi di	di vigilanza sia almeno pari al 60%	Per intermediari decentrati: congiuntamente	gestione collettiva del Risparmio
	partecipazione al capitale sociale (azioni) e di strumenti		Direttore della Filiale – Capo del	uci Kispariiio
	sociale (azioni) e di su differiti		Dipartimento Vigilanza	

	computabili nel patrimonio di vigilanza			
		O – Procedimenti previsti dal Reg	olamento EMIR	
01	Opposizione all'esenzione dall'obbligo di compensazione centrale per le operazioni infragruppo tra controparti stabilite nell'Unione	Sia accertata l'assenza di una delle condizioni previste per l'individuazione delle operazioni infragruppo in contratti derivati OTC ai sensi dell'articolo 3 del Reg. EMIR	Capo del Servizio SB1, SB2, SIF¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 4 par. 2 lett. a) Reg. EMIR
O2	Autorizzazione all'esenzione dall'obbligo di compensazione centrale per le operazioni infragruppo tra una controparte stabilita nell'Unione e una controparte stabilita in un paese terzo	Sia accertata la sussistenza di una delle condizioni previste per l'individuazione delle operazioni infragruppo in contratti derivati OTC ai sensi dell'articolo 3 del Reg. EMIR	Capo del Servizio SB1, SB2, SIF¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 4 par. 2 lett. a) Reg. EMIR
		P – Statuti		
P1	Accertamento che le modificazioni dello statuto di banche e capogruppo bancarie non contrastino con il principio di capo a producto	1) le modifiche siano di carattere meramente formale o consistano in un mero adeguamento a norme di legge e regolamentari, ovvero 2) la modifiche riguardine le deperimezione e	Congiuntamente: Capo Divisione – Capo del Servizio SB1, SB2 ¹	Artt. 56 e 61TUB Circ. 229
	il principio di sana e prudente gestione [Accoglimento dell'istanza]	2) le modifiche riguardino la denominazione o la durata della società,	Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	
		all'autonomia statutaria, incluse quelle introdotte nell'esercizio di facoltà previste da norme di legge o regolamentari, e siano relative a profili non strettamente rilevanti a fini di vigilanza (ad es. eliminazione della clausola di prelazione; variazione dei quotidiani su cui pubblicare l'avviso di convocazione;		

modalità di convocazione degli organi e di svolgimento delle relative riunioni),

ovvero

4) le modifiche siano adottate in attuazione di una precedente delibera già sottoposta al positivo accertamento della Banca d'Italia.

ovvero

5) le modifiche siano adottate su formale richiesta della Banca d'Italia.

ovvero

6) le modifiche siano conformi a formulazioni già adottate da altri operatori e valutate positivamente dalla Banca d'Italia,

ovvero

7) le modifiche in tema di governance siano orientate ad adottare soluzioni organizzative conformi a quelle pubblicate dalla Banca d'Italia quali best practices,

ovvero

8) le modifiche siano rese necessarie dalla realizzazione di operazioni di ristrutturazione di gruppo,

ovvero

9) le modifiche riguardino gli statuti di banche appartenenti a gruppi in cui la partecipazione, diretta o indiretta, della capogruppo non sia inferiore all'80%.

ovvero

10) le modifiche riguardino aumenti di capitale, gratuiti o a pagamento, che non attengano alla composizione del capitale sociale (emissioni di azioni diverse da quelle ordinarie, strumenti partecipativi, ecc.)

per le sole BCC decentrate:

nel caso in cui le modifiche riguardino profili non definiti in un articolato statutario "tipo" già esaminato dalla Banca d'Italia

P1	Accertamento che le modificazioni dello statuto di banche e capogruppo bancarie non contrastino con il principio di sana e prudente gestione [Rigetto dell'istanza]	Per le sole BCC decentrate: sia verificata l'insussistenza di requisiti e di condizioni di natura oggettiva richiesti dalla normativa primaria e secondaria in tema di banche di credito cooperativo (ad es. variazione di denominazione che non consenta di identificare con idonei riferimenti la banca nelle specifiche aree di mercato in cui opera, ecc.)	<u>Congiuntamente</u> Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Artt. 56 e 61TUB Circ. 229
P2	Richiesta della Banca d'Italia di rimozione o di riformulazione di norme statutarie	1) le modifiche siano finalizzate a eliminare clausole statutarie in aperto contrasto con norme di legge e regolamentari,	Congiuntamente Capo Divisione – Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Artt. 56 e 61 TUB Circ. 229
P6	Approvazione delle modifiche statutarie delle SICAV e delle SICAF non riservate [Approvazione delle modifiche allo statuto delle SICAV]	Lo statuto o le modifiche siano conformi a formulazioni già approvate per altri operatori	Capo Divisione - Capo del Servizio SIF Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Art. 35-septies TUF Regolamento sulla gestione collettiva del Risparmio
P7	Approvazione delle modifiche statutarie delle SICAF per la gestione di ELTIF	A condizione che lo statuto o le modifiche siano conformi a formulazioni già approvate per altri operatori	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Regolamento UE n. 760/2015 Art. 4 –quinquies1 TUF
		Q - Fusioni, scissioni, cessioni di r		
Q1	Autorizzazione delle operazioni di cessione di rapporti giuridici a banche	Il totale attivo della banca non appartenente a gruppi o del gruppo bancario cessionari, rispettivamente, individuale o consolidato,	Congiuntamente Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati congiuntamente	Art. 58 TUB Circolare n. 229

	[Accoglimento dell'istanza per banche e gruppi bancari di maggiore complessità operativa e dimensionale]	sia compreso tra 3,5 mld e 20 mld di euro e sussista un margine di almeno 100 bp rispetto alla Pillar 2 Guidance del cessionario salvo che l'operazione richieda anche la preventiva autorizzazione al cedente in quanto quest'ultimo sia una banca di credito cooperativo e il cessionario sia una banca di diversa natura (ivi comprese le "popolari")	Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	
Q1	Autorizzazione delle operazioni di cessione di rapporti giuridici a banche [Accoglimento dell'istanza per banche e gruppi bancari di minore complessità operativa e dimensionale]	Il totale attivo della banca non appartenente a gruppi o del gruppo bancario cessionari, rispettivamente, individuale o consolidato, sia pari o inferiore a 3,5 mld di euro e sussista un margine di almeno 100 bp rispetto alla Pillar 2 Guidance del cessionario salvo che l'operazione richieda anche la preventiva autorizzazione al cedente in quanto quest'ultimo sia una banca di credito cooperativo e il cessionario sia una banca di diversa natura (ivi comprese le "popolari")	Congiuntamente Capo Divisione – Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Art. 58 TUB Circolare n. 229
Q2	Autorizzazione delle operazioni di cessione di rapporti giuridici [Accoglimento dell'istanza]	ove il cessionario sia un intermediario finanziario specializzato nell'acquisto di crediti deteriorati	Congiuntamente Capo Divisione - Capo del Servizio SIF, SB1, SB2 ¹ Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Artt. 58 TUB Circolare 288
Q3	Autorizzazione di fusioni e scissioni che coinvolgono banche e società finanziarie capogruppo	Siano coinvolte esclusivamente società del gruppo al cui capitale la capogruppo partecipi, direttamente e/o indirettamente, in misura non inferiore all'80%	Congiuntamente Capo Divisione – Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Artt. 36 e 57 TUB Circolare n. 229

	[Accoglimento dell'istanza			
	per fusioni e scissioni			
	infragruppo]			
Q3	Autorizzazione di fusioni e	<u>Fusioni</u>	<u>Congiuntamente</u>	Artt. 36 e 57 TUB
	scissioni che coinvolgono	Le valutazioni di vigilanza degli intermediari	Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ - Capo del	
	banche e società finanziarie	coinvolti si collochino nell'area dei giudizi	Dipartimento Vigilanza	
	capogruppo	favorevoli ovvero gli attivi degli		Circolare n. 229
	1 0 11	intermediari con valutazioni sfavorevoli	Per intermediari decentrati congiuntamente	
	[Accoglimento dell'istanza	rappresentino meno del 50% dell'attivo	Direttore della Filiale – Capo del	
	per intermediari di maggiore	dell'entità risultante dalla fusione,	Dipartimento Vigilanza	
	complessità operativa e			
	dimensionale]	a) alla fusione partecipino una banca (o gruppo		
		bancario) con un totale attivo pari o superiore a		
		20 mld di euro e una o più banche		
		(o gruppi bancari) con totale attivo pari o		
		superiore a 3,5 mld di euro,		
		ovvero		
		b) per effetto della fusione, cui partecipino		
		intermediari ciascuno dei quali con un totale		
		attivo inferiore a 20 mld di euro, origini un		
		intermediario con un totale attivo pari o		
		superiore a 20 mld di euro,		
		ovvero		
		c) dalla fusione cui prendano parte banche		
		popolari origini una società per azioni,		
		ovvero		
		d) dalle fusioni tra banche di credito		
		cooperativo e banche di diversa natura risultino		
		banche popolari o banche costituite in formadi		
		società per azioni		
		Scissioni		
		La valutazione di vigilanza dell'intermediario si		
		collochi nell'area dei giudizi favorevoli,		
		salvo che		
		Barro one		

	1	1 11		1
		dalla scissione originino almeno due		
		intermediari ciascuno con un totale attivo pari o		
		superiore a 20 mld di euro		
Q3	Autorizzazione di fusioni e	<u>Fusioni</u>	<u>Congiuntamente</u>	Artt. 36 e 57 TUB
	scissioni che coinvolgono	Le valutazioni di vigilanza degli intermediari	Capo Divisione – Capo del Servizio SB1,	11100.0000, 102
	banche e società finanziarie	coinvolti si collochino nell'area dei giudizi	$SB2^1$	
	capogruppo	favorevoli ovvero gli attivi degli		Circolare n. 229
	capograppo	intermediari con valutazioni sfavorevoli	Per intermediari decentrati:	
	[Accoglimento dell'istanza	rappresentino meno del 50% dell'attivo	Direttore della Filiale	
	per intermediari di minore	dell'entità risultante dalla fusione	Directore dena l'inaie	
	*			
	complessità operativa e	e		
	dimensionale]	il totale attivo dell'entità risultante		
		dall'aggregazione sia pari o inferiore a 3,5 mld		
		di euro,		
		salvo che		
		a) dalla fusione cui prendano parte banche		
		popolari origini una società per azioni,		
		ovvero		
		b) dalle fusioni tra banche di credito		
		cooperativo e banche di diversa natura risultino		
		banche popolari o banche costituite in forma di		
		società per azioni		
		società per azioni		
		Scissioni		
		La valutazione di vigilanza dell'intermediario si		
		collochi nell'area dei giudizi favorevoli		
		e		
		il totale attivo dell'intermediario sia pari o		
		inferiore a 3,5 mld di euro		
Q4				
Q5	Autorizzazione di fusioni o		Congiuntamente	Art. 34 TUF
Q3	scissioni di SGR		Capo del Servizio SIF - Capo del	A11. 34 101
			_	Dagalamenta au 11 -
	[SGR appartenenti allo stesso		Dipartimento Vigilanza	Regolamento sulla
	gruppo, italiano o estero,			gestione collettiva
	sottoposto a vigilanza		Per intermediari decentrati: congiuntamente	del Risparmio
	prudenziale; comprese			

	eventuali modifiche ai fondi interessati dall'operazione societaria]		Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	
Q6	Autorizzazione alla fusione o scissione nazionale tra fondi comuni [Accoglimento dell'istanza]	La fusione o scissione avvenga tra fondi della medesima SGR o di SGR che hanno presentato contestualmente istanza di fusione o scissione societaria, valutata positivamente dalla Banca d'Italia e si tratti di fondi aventi caratteristiche omogenee	Congiuntamente Capo Divisione - Capo del Servizio SIF Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Art. 40-bis TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
Q6	Autorizzazione alla fusione o scissione nazionale tra fondi comuni [Rigetto dell'istanza]	o compatibili Il rigetto dipenda dalla incompletezza dell'informativa ai partecipanti	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati: congiuntamente Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 40-bis TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
Q7	Autorizzazione alla fusione o scissione tra SICAV, tra SICAF, tra fondi comuni, tra SICAV e SICAF, tra SICAV o SICAF e fondi comuni [Accoglimento dell'istanza]	Gli OICR oggetto di fusione o scissione abbiano caratteristiche operative omogenee	Congiuntamente Capo Divisione - Capo del Servizio SIF Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Art. 40-bis TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
Q7	Autorizzazione alla fusione o scissione tra SICAV, tra SICAF, tra fondi comuni, tra SICAV e SICAF, tra SICAV o SICAF e fondi comuni [Rigetto dell'istanza]	Il rigetto dipenda dalla incompletezza dell'informativa ai partecipanti	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati: congiuntamente Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 40-bis TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
Q8	Autorizzazione alla fusione comunitaria tra OICVM	la fusione avvenga tra OICVM del medesimo gestore o di gestori che hanno presentato contestualmente istanza di fusione societaria,	Congiuntamente Capo Divisione - Capo del Servizio SIF	Art. 40-ter TUF

	[Accoglimento dell'istanza]	valutata positivamente dalla Banca d'Italia e si tratti di OICVM aventi caratteristiche omogenee o compatibili	Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
Q8	Autorizzazione alla fusione comunitaria tra OICVM [Rigetto dell'istanza]	1) il rigetto dipenda dalla incompletezza dell'informativa ai partecipanti ovvero 2) l'OICVM ricevente non sia autorizzato a commercializzare le proprie parti in tutti gli Stati comunitari in cui l'OICVM oggetto di fusione è autorizzato a commercializzare le proprie parti ovvero 3) l'autorità competente dell'OICVM ricevente abbia richiesto al gestore di quest'ultimo di modificare l'informativa fornita ai partecipanti	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati: congiuntamente Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 40-ter TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio
		R- Poste Italiane S.p	.a.	
R5	Autorizzazione di modificazioni della delibera costitutiva e del regolamento del Patrimonio Bancoposta [Accoglimento dell'istanza]	1) le modifiche siano di carattere meramente formale o consistano in un mero adeguamento a norme di legge e regolamentari, ovvero 2) le modifiche siano adottate in attuazione di una precedente delibera già sottoposta al positivo accertamento della Banca d'Italia, ovvero 3) le modifiche siano adottate su formale richiesta della Banca d'Italia, ovvero 4) le modifiche siano conformi a formulazioni già adottate da altri operatori e valutate positivamente dalla Banca d'Italia, ovvero 5) le modifiche in tema di governance siano orientate ad adottare soluzioni organizzative conformi a quelle pubblicate dalla Banca d'Italia quali best practices,	Congiuntamente: Capo Divisione – Capo del Servizio SB2	DPR 144/2001 Circolare 285

R6	Richiesta della Banca d'Italia di rimozione o riformulazione di clausole o parti del regolamento del Patrimonio Bancoposta	ovvero 6) le modifiche riguardino l'apporto di mezzi patrimoniali nel Patrimonio Bancoposta effettuati da Poste. 1) le modifiche siano finalizzate a eliminare clausole o parti del regolamento in aperto contrasto con norme di legge e regolamentari, ovvero 2) le modifiche siano volte a realizzare il formale adeguamento a norme di legge e regolamentari	Congiuntamente Capo Divisione – Capo del Servizio SB2	DPR 144/2001 Circolare 285
		V - Fasi procedimentali di competenza	della Banca d'Italia	
V2	Parere alla Consob ai fini dell'estensione delle autorizzazioni all'esercizio di servizi e attività di investimento da parte delle SIM [limitatamente al rilascio del parere positivo]	La modifica non riguardi i servizi di: negoziazione in conto proprio; collocamento con assunzione di garanzia; gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	Congiuntamente Capo del Servizio SB1, SB2, SIF¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 19 TUF Art. 9 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018
V3	Parere alla CONSOB ai fini dell'autorizzazione all'esercizio in Italia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche [limitatamente al rilascio del parere positivo nei confronti di imprese di investimento del Regno Unito]	L'impresa di investimento abbia sede nel Regno Unito	Congiuntamente Capo del Servizio RIV - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 19 TUF Art. 26 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018
V4	Parere alla CONSOB ai fini della delibera sulla decadenza dall'autorizzazione		Congiuntamente Capo Divisione - Capo del Servizio RIV,SB1, SB2, SIF¹	Art. 19 TUF

	all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento per rinuncia da parte delle SIM e delle imprese di paesi terzi, diverse dalle banche [limitatamente al rilascio del parere positivo]		Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Artt. 10 e 29 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018
V6	Parere alla CONSOB ai fini della delibera sulla decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle SIM e delle imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, che non abbiano iniziato la prestazione dei servizi e delle attività di investimento entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione [limitatamente al rilascio del parere positivo]	La SIM o l'impresa di investimento non abbia avviato lo svolgimento del servizio o dell'attività di investimento autorizzato entro il termine di 12 mesi dalla data della relativa autorizzazione	Congiuntamente Capo Divisione - Capo del Servizio RIV SB1, SB2, SIF¹ Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Art. 19 TUF Artt. 10 e 29 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018
V7	Parere alla CONSOB ai fini della delibera sulla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, che abbiano interrotto l'operatività da più di sei mesi. [limitatamente al rilascio del parere positivo]	l'intermediario ne interrompa l'esercizio per più di sei mesi e lo comunichi formalmente alla Consob; ovvero la Consob abbia accertato l'interruzione dell'attività da più di sei mesi	Congiuntamente Capo Divisione - Capo del Servizio RIV	Art. 20-bis TUF Artt. 12 e 29 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018

V8	Parere alla CONSOB ai fini dell'autorizzazione all'esercizio in altri Stati UE di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte delle SIM con o senza stabilimento di succursali [limitatamente al rilascio del parere positivo]	La valutazione complessiva attribuita all'intermediario nell'ultimo SREP si collochi nell'area dei giudizi favorevoli	Congiuntamente Capo Divisione - Capo del Servizio SB1, SB2, SIF¹ Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Art. 26 TUF Art. 23 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018
V9	Parere alla CONSOB ai fini della notifica per la prestazione da parte delle SIM di attività e servizi di investimento in altri Stati UE mediante succursale o con agenti collegati [limitatamente al rilascio del parere positivo]	La valutazione complessiva attribuita all'intermediario nell'ultimo SREP si collochi nell'area dei giudizi favorevoli	Congiuntamente Capo Divisione - Capo del Servizio SB1, SB2, SIF¹ Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Art. 26 TUF Art. 14 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018
V13	Parere alla CONSOB ai fini dell'autorizzazione delle SIM ad operare in Stati non UE con succursali o in libera prestazione di servizi [limitatamente al rilascio del parere positivo]	all'intermediario nell'ultimo SREP si collochi nell'area dei giudizi favorevoli	Congiuntamente Capo Divisione - Capo del Servizio SB1, SB2, SIF¹ Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Art. 26 TUF Artt. 18 e 21 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018
V14	Parere vincolante alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento sulle modificazioni degli statuti	1) le modifiche siano di carattere meramente formale o consistano in un mero adeguamento a norme di legge e regolamentari,	Congiuntamente Capo Divisione – Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Art.159-TUB Circolare n. 229

delle banche nei casi previsti	3) le modifiche riguardino materie rimesse	
dal TUB	all'autonomia statutaria incluse quelle	
	introdotte nell'esercizio di facoltà previste da	
[Parere positivo]	norme di legge o regolamentari, e siano relative	
	a profili non strettamente rilevanti a fini di	
	vigilanza (ad es. eliminazione della clausola di	
	prelazione; variazione dei quotidiani su cui	
	pubblicare l'avviso di convocazione; modalità	
	di convocazione degli organi e di svolgimento	
	delle relative riunioni),	
	ovvero	
	4) le modifiche siano adottate dai competenti	
	organi aziendali in attuazione di una precedente	
	delibera sulla quale la Banca d'Italia abbia	
	espresso parere favorevole,	
	ovvero	
	5) le modifiche siano adottate a fini di	
	adeguamento a formali indicazioni provenienti	
	dalla Banca d'Italia,	
	ovvero	
	6) le modifiche siano conformi a formulazioni	
	già adottate da altri operatori e valutate	
	positivamente dalla Banca d'Italia,	
	ovvero	
	7) le modifiche in tema di governance siano	
	orientate ad adottare soluzioni organizzative	
	conformi a quelle pubblicate dalla Banca	
	d'Italia quali best practices,	
	ovvero	
	8) le modifiche siano rese necessarie dalla	
	realizzazione di operazioni di ristrutturazione di	
	gruppo,	
	ovvero	
	9) le modifiche riguardino gli statuti di banche	
	appartenenti a gruppi in cui la partecipazione,	
	diretta o indiretta, della capogruppo non	
	sia inferiore all'80%,	
	ovvero	

V14	Parere vincolante alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano ai fini del rilascio	10) le modifiche riguardino aumenti di capitale, gratuiti o a pagamento, che non attengano alla composizione del capitale sociale (emissioni di azioni diverse da quelle ordinarie, strumenti partecipativi, ecc.) per le sole BCC: nel caso in cui le modifiche riguardino profili non definiti in un articolato statutario "tipo" già esaminato dalla Banca d'Italia, le soluzioni siano conformi a formulazioni adottate da altri operatori della categoria e già valutate positivamente Per le sole BCC: il rilascio del parere negativo sia motivato dall'insussistenza di requisiti e condizioni di natura oggettiva richiesti dalla normativa	Congiuntamente Direttore della Filiale - Capo del Dipartimento Vigilanza	Art.159 TUB Circolare n. 229
	del provvedimento di accertamento sulle modificazioni degli statuti delle banche nei casi previsti dal TUB [Parere negativo]	primaria e secondaria in tema di banche di credito cooperativo (ad es. variazione di denominazione che non consenta di identificare con idonei riferimenti la banca nelle specifiche aree di mercato in cui opera, ecc.)	Per intermediari accentrati congiuntamente Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ - Capo del Dipartimento Vigilanza	
V14	Parere vincolante alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento sulle modificazioni degli statuti delle banche nei casi previsti dal TUB	Per le sole BCC: in caso di accertamento delle modifiche statutarie connesse con l'apertura di una sede distaccata, la valutazione di vigilanza assegnata alla banca si collochi nell'area dei giudizi favorevoli	Direttore della Filiale Per intermediari accentrati congiuntamente Capo Divisione - Capo del Servizio SB1, SB2 ¹	Art.159 TUB Circolare n. 229
	[Parere positivo alla richiesta di apertura sedi distaccate]			

V14	Parere vincolante alle Regioni	Per le sole BCC:	Congiuntamente	4 . 150 FT ID
V 14	a statuto speciale e alle	il rilascio del parere negativo in materia di	Direttore della Filiale – Capo del	Art.159 TUB
	Province Autonome di Trento	apertura di sedi distaccate e accertamento della	Dipartimento Vigilanza	
	e Bolzano ai fini del rilascio	non conformità della connessa modifica	Dipartimento vignanza	
	del provvedimento di	statutaria alla sana e prudente gestione sia	Per intermediari accentrati congiuntamente	Circolare n. 229
	accertamento sulle	motivato dalla circostanza che:	Capo del Servizio SB1, SB2 ¹ - Capo del	Circolare II. 22)
	modificazioni degli statuti	1) la valutazione di vigilanza assegnata alla	Dipartimento Vigilanza	
	delle banche nei casi previsti	banca si collochi nell'area dei giudizi	Dipartimento vignanza	
	dal TUB	sfavorevoli,		
	dai 10b	· ·		
	[Danana magatina alla	ovvero		
	[Parere negativo alla	2) sia verificata l'insussistenza di requisiti e		
	richiesta di apertura sedi	condizioni di natura oggettiva richieste dalla		
	distaccate]	normativa primaria e secondaria in tema di		
		banche di credito cooperativo (ad es. numero di		
		soci inferiore a 200 nella piazza di nuovo insediamento, ecc.)		
V15	Donous vincelants alla Daniani		Congiuntomente	
V 15	Parere vincolante alle Regioni		<u>Congiuntamente</u> Capo Divisione - Capo del Servizio SB1,	Art.159-TUB
	a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento	appartenenti a un gruppo bancario e il cui capitale sia partecipato, direttamente o	SB2 ¹	
	e Bolzano ai fini del rilascio	indirettamente, dalla capogruppo in misura non	SD2	
	del provvedimento di	inferiore all'80%	Per intermediari decentrati:	Circolare n. 229
	autorizzazione alle fusioni e	interiore an 80%	Direttore della Filiale	Circolate II. 229
	scissioni di banche nei casi	Fusioni	Directore della Finale	
	previsti dal TUB	le valutazioni di vigilanza degli intermediari		
	In anona positivo por	coinvolti si collochino nell'area dei giudizi		
	[parere positivo per intermediari con minore	favorevoli ovvero gli attivi degli intermediari con valutazioni sfavorevoli rappresentino meno		
		del 50% dell'attivo dell'entità risultante dalla		
	complessità operativa e	fusione		
	dimensionale]			
		e il totale attivo dell'entità risultante		
		dall'aggregazione sia pari o inferiore a 3,5 mld		
		di euro,		
		salvo che		
		a) dalla fusione cui prendano parte banche		
		popolari origini una società per azioni,		
		ovvero		

V17	Rilascio dell'intesa alla Consob sulla commercializzazione in Italia o in altro Stato UE di FIA italiani riservati e FIA UE da parte di SGR, SICAV o SICAF [Intesa per l'accoglimento dell'istanza]	b) dalle fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni Scissioni la valutazione di vigilanza dell'intermediario si collochi nell'area dei giudizi favorevoli, e il totale attivo dell'intermediario sia pari o inferiore a 3,5 mld di euro 1) la valutazione complessiva attribuita all'intermediario nell'ultimo SREP si collochi nell'area dei giudizi favorevoli (punteggi 1-2) ovvero nel primo step dei giudizi sfavorevoli (punteggio 3) salvo che, in quest'ultimo caso, le valutazioni di profilo relative ai rischi operativi e all'adeguatezza patrimoniale ricadano entrambe in area sfavorevole, in presenza di un indice di patrimonializzazione inferiore a 1,5, e 2) la SGR già gestisca OICR della medesima specie di quelli oggetto di notifica, ovvero la stessa abbia comunicato l'intenzione di commercializzare detti OICR nell'ultimo piano	Congiuntamente, Capo Divisione - Capo del Servizio SIF Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Art. 43 TUF Artt. 28-bis e 28-ter, Regolamento Consob n. 11971/1999
V18	Intesa con la Consob sulla commercializzazione in Italia di FIA UE non riservati da	annuale recante le tipologie di fondi da istituire Il regolamento o lo statuto del FIA UE (o il documento equivalente) sia conforme a formulazioni adottate dalla medesima SGR o da	Congiuntamente, Capo Divisione - Capo del Servizio SIF	Art. 44 TUF
	parte di SGR, SICAV o SICAF e di GEFIA UE [Intesa per l'accoglimento dell'istanza]	altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia	Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Artt. 28-octies e 28- novies Regolamento Consob n. 11971/1999
V18	Intesa con la Consob sulla commercializzazione in Italia di FIA UE non riservati da	Non siano rispettati i requisiti e le condizioni di natura oggettiva previsti dalla normativa nazionale per i fondi della medesima categoria	Congiuntamente, Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 44 TUF

	parte di SGR, SICAV o SICAF e di GEFIA UE [Intesa per il rigetto dell'istanza]	(relativi, ad es., alla forma chiusa o aperta del fondo, ai limiti di concentrazione dei rischi e di leva finanziaria, ecc.)	Per intermediari decentrati: congiuntamente Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Artt. 28-octies e 28- novies Regolamento Consob n. 11971/1999
V19	Intesa con la Consob sulle modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con l'istanza di autorizzazione alla commercializzazione in Italia di FIA UE non riservati da parte di SGR, SICAV o SICAF e di GEFIA UE [Intesa per l'autorizzazione della modifica]	Le modifiche allo schema di funzionamento del FIA siano conformi a formulazioni adottate dalla medesima SGR o da altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia	Capo Divisione - Capo del Servizio SIF Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	Art. 44TUF Artt. 28-octies e 28- novies, Regolamento Consob n. 11971/1999
V19	Intesa con la Consob sulle modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con l'istanza di autorizzazione alla commercializzazione in Italia di FIA UE non riservati da parte di SGR, SICAV o SICAF e di GEFIA UE [Intesa per il divieto della modifica]	Non siano più rispettati i requisiti e le condizioni di natura oggettiva previsti dalla normativa nazionale per i fondi della medesima categoria (relativi, ad es., alla forma chiusa o aperta del fondo, ai limiti di concentrazione dei rischi e di leva finanziaria, ecc.)	Congiuntamente, Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento Vigilanza Per intermediari decentrati: congiuntamente Direttore della Filiale – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 44TUF Artt. 28-octies e 28- novies, Regolamento Consob n. 11971/1999
V20	Richiesta al prefetto del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali		Congiuntamente, Direttore della Filiale con compiti di vigilanza e Direttore della Filiale che collabora all'attività di vigilanza	D.Lgs.n. 1/1948 Circolare n. 229
	Z - Amministrazione straordinaria			
Z 5	Decisione sulla denuncia alla Banca d'Italia da parte	la decisione consista nella dichiarazione di	Congiuntamente Capo Divisione - Capo del Servizio SIF SB1, SB2 ¹	Art. 70 TUB

	dell'organo con funzioni di	a) inammissibilità dalla danuncia por la		Art. 56 TUF
	controllo e dei soci	a) inammissibilità della denuncia per la		AII. 30 IUF
	controllo e del soci	mancanza di legittimazione del soggetto denunziante;		
		b) inammissibilità della denuncia nei confronti		
		di soggetti diversi da quelli con funzioni di		
		amministrazione;		
		c) manifesta infondatezza dei fatti denunciati.		
Z9	Antoniano	,	A Consignation anto	A., 70TID
L9	Autorizzazione al	A. per transazioni che riguardano controversie	A. Congiuntamente	Art. 72TUB
	compimento di particolari	di valore nominale fino a 100 mila euro	Capo Divisione - Capo del Servizio	Aut 56 THE
	categorie di atti	n 1	SIF, SB1, SB2 ¹	Art. 56 TUF ¹
		B. per le transazioni che riguardano	D C	
		controversie di valore nominale superiore a 100	B. Congiuntamente:	
		mila e fino a 500 mila euro	Capo del Servizio SIF, SB1, SB2 ¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza	
		se gli organi straordinari sono parte attiva nella		
		controversia, ove l'introito conseguente alla		
		transazione sia pari o superiore al 30% del		
		valore della controversia		
		ovvero		
		se gli organi straordinari sono parte passiva		
		nella controversia, ove l'esborso conseguente		
		alla transazione sia pari o inferiore al 70% del		
		valore della controversia		
		C. per le transazioni che riguardano		
		controversie di valore nominale superiore a 500		
		mila euro e fino a 1 mln di euro		
		se gli organi straordinari sono parte attiva nella		
		controversia, ove l'introito conseguente alla		
		transazione sia pari o superiore al 50% (prima		
		era 30%) del valore della controversia		
		ovvero		
		se gli organi straordinari sono parte passiva		
		nella controversia, ove l'esborso conseguente		
		alla transazione sia pari o inferiore al 50%		
		(prima era 70%) del valore della controversia		

Z13	Autorizzazione alla sostituzione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti	Congiuntamente Capo del Servizio SIF, SB1, SB2¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza	Art. 72 TUB Art. 56 TUF
Z17	Approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria	Congiuntamente Capo del Servizio SIF, SB1, SB2 ¹ – Capo del Dipartimento Vigilanza	Artt. 75, 98 TUB Art. 56 TUF

Nei casi di connessione tra procedimenti assegnati alla competenza del medesimo Servizio, solo per alcuni dei quali l'adozione dei provvedimenti è delegata congiuntamente al Capo del Servizio e al Capo Divisione, alla delega congiunta è sostituita la delega al solo Capo del Servizio.

In caso di connessione tra procedimenti delegati e procedimenti non delegati, i provvedimenti sono adottati dal Direttorio.

Qualora, nell'ambito dei provvedimenti connessi con le operazioni di fusione/scissione, debbano essere adottati anche provvedimenti di accertamento della conformità a sana e prudente gestione delle modifiche statutarie connesse, la delega è conferita agli stessi soggetti competenti per l'adozione del provvedimento o dell'atto relativo alla fusione/scissione, secondo i medesimi criteri.

È inoltre delegata l'adozione dei provvedimenti di diniego conseguenti all'adozione da parte del Direttorio dell'atto di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge 241/1990 e per i quali non siano state presentate osservazioni da parte dei soggetti istanti. La delega è conferita al Capo del Servizio, ovvero al Direttore della Filiale, a seconda delle rispettive competenze istruttorie.